

- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se il diritto dell'Unione richieda che l'organismo pagatore dello Stato membro, nel valutare la domanda di aiuti, tenga conto di altre prove del requisito di «essere a disposizione» menzionate all'articolo 124 del regolamento (CE) n.º73/2009 del Consiglio ⁽¹⁾.
- 3) In caso di risposta negativa alla prima questione, dal punto di vista del diritto dell'Unione, quali conseguenze giuridiche abbia, ossia come debba essere interpretata o valutata nella domanda unica la «dichiarazione da parte dell'agricoltore di avere preso atto delle condizioni inerenti ai regimi di aiuto in questione», richiesta dall'articolo 12, lettera e), del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, ⁽²⁾ riguardo a una disposizione restrittiva dello Stato membro di natura speciale come l'insieme di criteri relativi all'«utilizzatore legittimo del suolo».
- 4) In caso di risposta negativa alla prima questione, dal punto di vista del diritto dell'Unione, quali conseguenze giuridiche abbia, ossia come debba essere interpretato o valutato nella domanda unica un obbligo, imposto dallo Stato membro, di effettuare una dichiarazione in merito all'adempimento dell'insieme di criteri relativi all'«utilizzatore legittimo del suolo», vale a dire in merito all'adempimento dei requisiti amministrativi connessi a tale disposizione restrittiva speciale dello Stato membro.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2009, L 30, pag. 16).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU 2009, L 316, pag. 65).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 27 luglio 2018 — Openbaar Ministerie / TC

(Causa C-492/18)

(2018/C 381/09)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti

Ricorrente: Openbaar Ministerie

Resistente: TC

Questioni pregiudiziali

Se, in un caso in cui:

- lo Stato membro di esecuzione abbia recepito l'articolo 17 della decisione quadro 2002/584/GAI ⁽¹⁾ in modo che la custodia a fini di consegna del ricercato deve essere sempre sospesa, non appena è superato il termine di 90 giorni per l'adozione della decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo, e

- le autorità giudiziarie di detto Stato membro abbiano interpretato il diritto nazionale in modo che il termine per la decisione viene sospeso non appena l'autorità giudiziaria di esecuzione abbia deciso di presentare una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, o di attendere la risposta a una questione pregiudiziale presentata da un'altra autorità giudiziaria di esecuzione, oppure di rinviare la decisione sulla consegna a causa di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante nello Stato membro emittente,

il mantenimento della custodia a fini di consegna di un ricercato che sia a rischio di fuga violi l'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non appena esso duri più di 90 giorni dalla data dell'arresto del ricercato.

⁽¹⁾ Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri — Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU 2002, L 190, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia de Barcelona
(Spagna) il 27 luglio 2018 — Bondora AS / XY**

(Causa C-494/18)

(2018/C 381/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia de Barcelona

Parti

Ricorrente: Bondora AS

Resistente: XY

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia compatibile con l'articolo 38 della CDFUE, con l'articolo 6, paragrafo 1, del [TUE] e con gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 13/93 ⁽¹⁾, una normativa nazionale come il paragrafo 4 della ventitreesima disposizione finale della LEC, che non consente di fornire né di richiedere un contratto né il dettaglio del credito in una domanda in cui il convenuto è un consumatore e vi sono elementi indicanti che potrebbero essere reclamati importi basati su clausole abusive.
- 2) Se sia compatibile con l'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento ⁽²⁾ richiedere, nelle domande nei confronti di un consumatore, che il ricorrente specifichi nella sezione 11 del modulo standard A) il dettaglio del credito reclamato. Parimenti, se sia compatibile con tale disposizione esigere che nella stessa sezione 11 si trascriva il contenuto delle clausole del contratto poste a fondamento delle richieste nei confronti di un consumatore, oltre all'oggetto principale del contratto, per valutare se le stesse siano o meno abusive.
- 3) In caso di risposta negativa alla seconda questione, si chiede alla CGUE di precisare se sia possibile, ai sensi della formulazione attuale del regolamento 1896/2006, verificare d'ufficio, in via preliminare all'emissione dell'ingiunzione di pagamento europea, la presenza di clausole abusive in un contratto con un consumatore e in base a quale disposizione si possa effettuare tale verifica.